

# **Associazione Sportiva Dilettantistica T3**

## **STATUTO**



### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita in Sasso Marconi (Bo), in via Bertacchi 2, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "T3", di seguito denominata associazione. La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### **Articolo 2 - Scopo**

1. L'associazione è apolitica, autonoma, pluralista, senza discriminazioni razziali o sociali, apartitica, a carattere volontario, democratica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline, del duathlon, del triathlon, dell'acquathlon, del winter triathlon, dell'atletica, del ciclismo, del nuoto e dello sci nordico.

Considera lo sport attività di formazione psico-fisica e morale dei soci, anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, di avviamento, di attività ricreative e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tale pratica sportiva; per tali scopi l'associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività didattica per l'avvio, lo svolgimento ed il perfezionamento delle discipline sportive sopraindicate. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche,

potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle federazioni sportive, nonché degli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione, federazioni sportive e CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti e federazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

6. L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati.

7. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.

8. Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

9. Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;

10. Accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;

11. Organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

12. Organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.

13. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

14. Organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

15. Pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo ;

16. Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

17. Utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;

18. Organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;

19. Somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e sottoscrivere al codice etico della squadra.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa è intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata o rimborsata.
7. Non saranno accettati atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti in qualsiasi federazione appartenente al Coni.
8. Non saranno accettati atleti che hanno subito squalifiche per uso di sostanze dopanti in qualsiasi federazione appartenente al Coni.
9. Non saranno ammessi atleti che non accetteranno le norme del presente statuto.
10. L'atleta dovrà presentare al Consiglio Direttivo o ad uno dei suoi membri il certificato medico agonistico in originale valido per l'anno in corso.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le strutture e le attività messe a disposizione dall'associazione.
4. Soci Fondatori: Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.
5. Soci Ordinari: Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria presentata in una qualsiasi forma purchè scritta (Non sono accettate dimissioni verbali);

- B. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
  - E. non rispetto delle norme contenenti nel codice etico.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

### **Articolo 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

### **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati; i soci possono indicare al consiglio direttivo gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altro socio con diritto al voto: questi tuttavia, può essere portatore di due sole deleghe.

### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati con l'ausilio di idonei strumenti informativi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il consiglio direttivo;
2. approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno trascorso e sull'attività che intende svolgere nel futuro;
3. l'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo;
4. spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### **Articolo 11 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione si rimanda alle procedure previste all'art. 27.

### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati con l'ausilio di idonei strumenti informativi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e/o il vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile da 2 a 5 componenti, determinato, di volta in volta, prima di procedere alle votazioni, dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto, tutti i candidati dovranno essere in regola con le quote associative; il consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'ente di promozione o alle federazioni sportive di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle stesse federazioni sportive, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare eventuali referenti dei singoli settori (triathlon, duathlon, atletica, etc.), con mandato temporaneo, che rappresentino l'Associazione presso le Federazioni a cui l'Associazione stessa è affiliata.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto, da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio provvederà entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria elettiva.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente, le sue relative funzioni e compiti all'interno del consiglio direttivo saranno svolte temporaneamente dal vice-presidente per un periodo massimo di due mesi, entro i quali il consiglio direttivo dovrà eleggere il nuovo Presidente.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata tempestivamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

### **Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 11, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) delibera le quote associative annue e le tariffe per i servizi;
- h) delibera le quote per i servizi specifici e le tariffe d'uso degli spazi sportivi;
- i) predisporre la relazione annua sull'attività svolta e gli obiettivi futuri da sottoporre all'assemblea dei soci;
- l) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- m) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea.

### **Articolo 17 - Il presidente**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 18 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente, nominato dal consiglio direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di

impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario, nominato dal consiglio direttivo, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il tesoriere, anch'esso nominato dal consiglio direttivo, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Articolo 20 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'associazione determina la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 18 comma 2.

Le dimissioni o la revoca degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza originaria dell'organo associativo.

### **Articolo 21 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale.

### **Articolo 22 - Il rendiconto**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e dovrà essere reso disponibile agli associati che ne facciano una precisa richiesta.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

### **Articolo 23 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° Gennaio** e terminano il **31 Dicembre** di ciascun anno.

### **Articolo 24 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, associazioni e federazioni sportive, da entrate derivanti da attività commerciali svolte quale completamento e supporto all'attività istituzionale, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

I soci possono eseguire versamenti, oltre a quelli fissati a titolo di quota associativa annuale, a loro piacimento. I contributi dei soci sono considerati a "fondo perduto" e sono, alla stregua della quota associativa, intrasmissibili e non possono essere trasferiti a terzi.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Articolo 25 – Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari che può adottare il consiglio direttivo nei confronti degli associati sono:

- a) ammonizione,
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno),
- c) radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Il consiglio direttivo sospenderà automaticamente l'atleta che non avrà il certificato agonistico valido per l'anno solare in corso .

L'atleta verrà riammesso solo dopo che avrà depositato presso il Consiglio Direttivo il certificato medico agonistico in originale.

### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dai regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione a cui l'associazione ha aderito.

### **Articolo 27 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Nel caso in cui, dopo tre votazioni, con sessioni intervallate da almeno 24 ore, non sia stato raggiunto il quorum, sarà valida la delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

1. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 1/2 dei soci con diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle Federazioni Sportive a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

***Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo in data 16/01/2015 a Castiglione dei Pepoli.***